

Motivi della decisione in fatto e diritto

Con atto di citazione in data 9/9/2009 la Bo. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro - tempore, nella sua qualità di rappresentante - procuratore delle As. S.p.A. e titolare dell'Agenzia 531 di Genova ha agito in giudizio contro Ti.Be. esponendo che il convenuto aveva stipulato con la compagnia di assicurazione una polizza furti n. (...) e non aveva pagato la rata di premio annuale di Euro 51,00 scaduta il 1/4/2009: tanto premesso ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del predetto importo oltre interessi.

Ti.Be. si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda esponendo che aveva dato regolare disdetta dalla polizza almeno trenta giorni prima della scadenza con lettera raccomandata del 31/1/2009 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 delle CGA e conseguentemente nulla doveva.

La società attrice ha replicato che ai sensi dell'art. 18 delle CGA tutte le comunicazioni dovevano essere inviate mediante lettera raccomandata all'agenzia alla quale è assegnata la polizza e che tale elezione di domicilio contrattuale rendeva priva di qualsiasi efficacia la disdetta inviata dal convenuto alla Direzione Generale della Compagnia.

Il convenuto ha sostenuto che la predetta previsione delle CGA non era a lui opponibile in quanto non specificamente sottoscritta e che la disdetta era efficace ai sensi dell'art. 1335 c.c. in quanto comunicata all'indirizzo della compagnia in Mogliano Veneto indicato nelle ultime due quietanze.

La società ha ulteriormente replicato che la disdetta avrebbe dovuto al più essere inviata alla sede legale della compagnia in Trieste e non all'indirizzo della Direzione Generale in Mogliano Veneto. Il G.d.P. ha accolto la domanda ritenendo l'inefficacia della disdetta in quanto non inviata né all'Agenzia presso la quale era assegnata la polizza né alla sede legale della compagnia.

Ti.Be. ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe esponendo che il Giudice di primo grado non aveva applicato le norme regolatrici della materia come interpretate dalla costante giurisprudenza secondo la quale per indirizzo ai sensi dell'art. 1335 c.c. deve intendersi qualsiasi luogo che per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione risulti nella sfera di dominio e controllo del destinatario si da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto, che pertanto non si poteva spiegare come potesse essere ritenuta inefficace una disdetta inviata in un luogo nevralgico di una società quale la sede della direzione generale della compagnia tanto più se indicato in un atto consegnato al consumatore cliente quale la quietanza con conseguente assoluta buona fede di quest'ultimo, che le CGA non essendo state specificamente approvate per iscritto non erano efficaci, che in subordine le spese di lite dovevano essere compensate visto l'affidamento ingenerato nel consumatore tramite l'invio delle quietanze che indicavano l'indirizzo della sede legale e della direzione generale ed il fatto che la società attrice aveva ommesso l'invio di un atto di messo in mora al fine di consentire al consumatore di chiarire la propria posizione tanto più visto l'importo dell'asserito debito pari ad Euro 51,00. L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe esponendo che la causa era stata decisa dal Giudice di Pace secondo equità ai

sensi dell'art. 113, Il comma, c.p.c. e pertanto avrebbe potuto essere appellata nei ristretti limiti imposti dall'art. 339 c.p.c. il che non si era verificato nel caso concreto perché l'appellante non aveva individuato i principi regolatori della materia asseritamente violati dal giudice di primo grado, che pel merito l'appello era infondato perché l'assicurato inviando la disdetta alla sede della Direzione Generale della compagnia non aveva rispettato né l'art. 18 delle CGA né l'art. 46 c.c.

In via preliminare deve essere evidenziato che la causa non è stata né poteva essere decisa dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113, Il comma, c.p.c. trattandosi di controversia "derivante da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.". Invero non vi è alcun dubbio che il contratto di assicurazione stipulato tra le parti rientri nella previsione della norma del codice di rito e del codice civile in quanto la polizza richiama proprio la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. facendo riferimento ad alcune clausole del contratto e comunque alle clausole delle "condizioni generali di assicurazione".

La causa in seguito alla modifica dell'art. 113, Il comma, c.c. introdotta dall'art. 1 del D.L. 6/2/2003 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 7/4/2003 n. 63 doveva conseguentemente essere decisa secondo le norme del diritto in forza del principio generale sancito dal primo comma: del suddetto articolo del codice di rito.

La sentenza di primo grado non era quindi appellabile nei ristretti limiti previsti dall'art. 339, III comma, c.p.c.

Ciò premesso nel merito il primo motivo di appello deve essere rigettato.

Il Giudice di Pace ha ritenuto inefficace la disdetta della polizza inviata dall'assicurato alla Direzione Generale della compagnia perché eseguita in modo non conforme all'art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto che prevede testualmente: "tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'agenzia alla quale è assegnata la polizza".

Ha poi aggiunto che in ogni caso la sede della Direzione Generale della compagnia in Mogliano Veneto non coincide con la sede legale della società di assicurazione, notoriamente in Trieste, con la conseguenza che l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni doveva essere o quello dell'agenzia alla quale era assegnata la polizza in forza del domicilio contrattuale previsto nelle CGA o al più quello della sede legale delle Generali ai sensi dell'art. 46 c.c.

L'appellante sostiene che l'art. 18 delle CGA sarebbe inefficace non essendo state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341, Il comma, e 1342 c.c.

La tesi è infondata.

La clausola non risulta specificamente approvata per iscritto nel contesto della polizza come è avvenuto con riferimento altre clausole ma ciò non rileva perché non può essere ritenuta una "clausola vessatoria" non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, Il comma, c.c.

E' invero pacifico che la clausola che in un contratto per adesione, quale è quello di assicurazione concluso in base a polizza tipo, stabilisce che tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al luogo previsto nelle CGA - in questo caso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza - non ha carattere di clausola vessatoria (in senso conforme Cass. n. 1847/1967; Cass. n. 3881/1992; Cass. n. 9916/2010).

Non si pone poi un problema di applicabilità alla fattispecie degli artt. 1469 - bis e seguenti

c.c. introdotte dall'art. 25 della legge n. 52/1996, oggi art. 33 e seguenti del c.d. Codice del consumo, dal momento che tali norme non si applicano ai contratti conclusi prima della loro entrata; in vigore - la polizza nel caso concreto è stata stipulata nel 1989 - salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (in senso conforme Cass. n. 15871/2010; Cass. n. 23965/2004; Cass. n. 11200/2003).

Ne consegue che la clausola n. (...) delle CGA richiamate in polizza era perfettamente valida ed efficace ed avrebbe dovuto essere rispettata dall'assicurato per esercitare la disdetta dal contratto nei termini previsti dall'art. 1, ult. comma, delle CGA.

L'indicazione del luogo ove l'assicurato "deve" effettuare "tutte le comunicazioni" deve ritenersi di carattere "esclusivo" stante il chiaro tenore letterale della clausola tanto più che la previsione trova una sua logica nell'interesse di una compagnia di assicurazione di dimensioni enormi come le Generali di non ricevere ogni giorno all'indirizzo rappresentato dalla sede legale centinaia se non migliaia di lettere da tutti gli assicurati sparsi sul territorio nazionale aventi ad oggetto le questioni più diverse che possono sorgere nella concreta esecuzione di un rapporto assicurativo generalmente di durata poliennale: invero è certamente più semplice e più gestibile anche per lo stesso consumatore/assicurato che le comunicazioni tra assicurato ed assicurazione avvengano tramite l'agenzia alla quale è assegnata la polizza e non piuttosto tramite una sede legale e/o direzione generale con la quale il singolo utente non ha mai un contatto diretto a differenza di quanto accade con l'agente che in quanto tale può gestire meglio i rapporti con il singolo cliente.

L'assicurato avrebbe pertanto dovuto inviare la disdetta al domicilio contrattuale esclusivo rappresentato dall'agenzia alla quale era assegnata la polizza ma così non è avvenuto avendo Ti.Be. deciso di trasmettere la lettera raccomandata ad un indirizzo - la sede della direzione generale della compagnia - che oltre a non rappresentare il luogo previsto nelle CGA non coincide neppure con la sede legale della società di assicurazioni a lui ben nota sulla base delle quietanze in atti.

Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto il G.d.P. ha correttamente ritenuto l'inefficacia della disdetta inviata dall'assicurato non rispettando le clausole negoziali.

Il secondo motivo di appello deve invece essere accolto per le seguenti ragioni.

Si può ritenere che l'appellante quale consumatore in rapporto con una società rappresentativa di una delle più importanti compagnie di assicurazione a livello nazionale e non solo sia stato in buona fede nel momento in cui decidendo di disdettare la polizza risalente al 1989 inviò la lettera non all'agenzia ma ad un indirizzo della società di assicurazione che risultava dalle quietanze in suo possesso.

In ogni caso la condotta stragiudiziale e preprocessuale della società appellata non appare improntata ad analogo buona fede dal momento che l'agente, pur a fronte di un debito modestissimo, ha deciso di agire immediatamente in via giudiziaria per il recupero del premio senza neppure mettere in mora l'assicurato il che forse avrebbe permesso alle parti di chiarire le rispettive posizioni e di evitare la controversia (in senso conforme da ultimo Cass. n. 23997/2011): si può invero ritenere buona prassi, non seguita nel caso concreto nonostante l'esistenza di un rapporto contrattuale che perdurava da vent'anni, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 c.c. quella di interpellare la controparte prima di dar corso ad un giudizio, ad esempio mediante l'invio di una diffida scritta, tanto più se si tratta di ottenere il pagamento di una somma pari ad Euro 51,00.

Nel caso concreto alla luce di quanto sopra esposto sussistono pertanto a giudizio del Tribunale tutti i presupposti per poter compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, Il comma, c.p.c. sia del primo grado sia del secondo grado di giudizio all'esito del quale uno dei motivi di impugnazione è stato accolto. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra diversa e più ampia domanda, eccezione, istanza e deduzione così provvede:

- in parziale riforma della sentenza impugnata
- Compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
- Conferma per il resto la sentenza appellata;
- Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Genova il 24 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2012.